

# **COMUNE DI AMPEZZO**

**Provincia di Udine**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30.06.2007

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI**

Visto l'art. 117 c. VI Costituzione;  
Visto il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;  
Vista la l. 5 giugno 2003 n. 131  
Vista la l.r. 9 gennaio 2006 n. 1;  
Visti gli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;  
Vista la l.r. 5 dicembre 2005 n. 29;  
Vista la l. 28 novembre 2005, n. 246;  
Visto l'art. 3 della legge 4 agosto 2006 n. 248

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni che si svolgono in occasione di particolari eventi, senza periodicità fissa.

### **Art. 2**

#### **Localizzazione delle aree pubbliche per manifestazioni**

1. La Giunta municipale può individuare le aree in cui non è consentita l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

### **Art. 3**

#### **Vendita prodotti alimentari**

1. La vendita dei prodotti alimentari è esercitata nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. I prodotti posti in vendita sono preparati in locali autorizzati.

### **Art. 4**

#### **Requisiti di onorabilità**

1. Per le attività disciplinate dal t.u.l.p.s., articolo 68, 69 e 86, i requisiti di onorabilità, con riferimento all'articolo 11, secondo comma si intendono posseduti.

### **Art. 5**

#### **Vendita in locali aperti al pubblico**

1. L'attività di vendita effettuata da artigiani o commercianti, in locali aperti al pubblico, in manifestazioni promosse o patrocinate da ente locale o associazione di promozione turistica non è soggetta ad alcun adempimento amministrativo di natura autorizzatoria se iscritte al registro imprese della CCIAA qualora i prodotti esposti siano attinenti all'evento.

### **Art. 6**

#### **Vendita su area privata e pubblica**

1. La concessione all'occupazione del suolo pubblico a soggetti che dimostrano di essere già titolari di attività commerciale, anche per la vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 228/2001,

o di somministrazione in ambito regionale, è comprensiva dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

2. L'attività di vendita su area privata non è soggetta ad autorizzazione qualora i prodotti esitati siano attinenti all'evento da parte di:

- a) operatori non professionali e produttori agricoli;
- b) imprenditori commerciali, agricoli e artigiani

3. La vendita su suolo pubblico è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 7.

#### **Art. 7**

#### **Concessione suolo pubblico**

1. Il soggetto che intende partecipare alla manifestazione organizzata dal Comune o proporre un proprio evento, presenta domanda di concessione suolo pubblico indicando l'evento, i prodotti che saranno posti in vendita o l'attività di cui all'articolo 9 che si intende esercitare.

2. Il Comune decide in ordine al rilascio delle concessioni a suo insindacabile giudizio con provvedimento motivato.

3. La domanda per l'occupazione del suolo pubblico è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune di Ampezzo.

4. Nella domanda sono dichiarati:

- a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria della concessione e il codice fiscale.
- b) L'eventuale tipologia di attività già esercitata e, in tal caso, il numero di autorizzazione, la data e il Comune che ha rilasciato il provvedimento.

#### **Art. 8**

#### **Affidamento organizzazione**

1. Le Pro loco o altra associazione o comitato, su loro richiesta, sono legittimati ad organizzare e gestire gli spazi destinati alla vendita e somministrazione. Nel caso in cui gli operatori che partecipano all'evento siano già muniti di autorizzazione per l'esercizio della rispettiva attività gli stessi sono legittimati con l'atto di assegnazione dello spazio.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività di vendita entro 500 metri lineari dallo spazio assegnato all'organizzatore dell'evento, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 10.

#### **Art. 9**

#### **Attività di trattenimento**

1. L'esercizio dell'attività di trattenimento, al di fuori degli esercizi pubblici è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 68 del t.u.l.p.s..

2. La domanda è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune di Ampezzo.

3. Nella domanda sono dichiarati:

- a) la ragione sociale, i dati anagrafici della persona intestataria dell'autorizzazione e il codice fiscale.
- b) la propria posizione riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 del t.u.l.p.s.
- c) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 12 del t.u.l.p.s.
- d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- e) la tipologia del trattenimento ai sensi dell'art. 116 del regolamento t.u.l.p.s..

4. Alla domanda è allegata, ai sensi dell'articolo 80 t.u.l.p.s., qualora siano previsti spazi delimitati, certificazione del tecnico abilitato ai sensi della legge 818/1984 qualora sia prevista affluenza

inferiore a 200 persone; se superiore, alla domanda è allegata la documentazione prevista, nella prassi, dalla Commissione o dalla Conferenza comunale.

5. L'autorizzazione è concessa se, a giudizio in sindacale del Comune, l'iniziativa non è in contrasto con gli eventi organizzati dalla Pro loco o dalle altre associazioni.

6. Non è soggetta all'autorizzazione prevista dall'art. 68 t.u.l.p.s. la manifestazione organizzata non in forma imprenditoriale, fermo restando gli adempimenti di cui al punto 4.

#### **Art. 10**

#### **Somministrazione da parte degli esercenti locali**

1. Le imprese non stagionali che esercitano l'attività in locali prospicienti vie o piazze destinati alla manifestazione autorizzata, non sono soggette a vincoli ulteriori rispetto quelli propri dell'attività esercitata.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese alle imprese stagionali se operanti da almeno un anno consecutivamente per un periodo non inferiore a 60 giorni.

#### **Art. 11**

#### **Modulistica**

1. Le denunce e le domande sono presentate utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici competenti o nel sito informatico del Comune.

2. La modulistica è approvata con il presente regolamento e ne fa parte integrante.

#### **Art. 12**

#### **Sanzioni**

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

2. L'inosservanza delle disposizioni relative alla vendita, somministrazione e trattenimento sono perseguite ai sensi delle rispettive discipline di settore.

#### **Art. 13**

#### **Entrata in vigore**

1 Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di Consiglio comunale di sua adozione.